

REGOLAMENTO

Disciplina della corresponsione dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti a norma dei CCRLL relativi al personale dirigente e non dirigente degli Enti Locali, a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 (ora L. 31 dicembre 2012 n. 247 – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e dell'art. 9 del D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114 dell'11 agosto 2014. I compensi professionali di cui al presente regolamento spettano esclusivamente agli avvocati dipendenti incaricati della difesa e rappresentanza dell'Ente.

Articolo 2

Attribuzione dei compensi

I compensi sono riconosciuti ai professionisti legali interni per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, in relazione alle controversie definite in modo favorevole all'Amministrazione.

I provvedimenti favorevoli sono quelli emanati da Autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, speciale, Presidente della Repubblica, collegio arbitrale) anche solo di rito che, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado dichiarano la controparte anche parzialmente soccombente, ovvero accolgono in tutto o in parte le domande dell'Ente.

Rientrano in tale categoria anche le sentenze che dichiarino l'improcedibilità, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse, l'estinzione del giudizio per rinuncia o cancellazione della causa dal ruolo ed altre formule analoghe, o con le quali, comunque, siano respinte le domande formulate da controparte; le ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscano giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente o anche giudizi possessori; i decreti ingiuntivi non opposti, lodi arbitrali ed altri provvedimenti nei quali siano accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: provvedimenti favorevoli nell'ambito delle procedure concorsuali e delle procedure di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010).

Articolo 3

Criteri di assegnazione degli incarichi e di riparto delle somme

Gli incarichi per la difesa e rappresentanza dell'Ente sono assegnati con mandato congiunto agli avvocati dipendenti in servizio, e garantiscono la copertura dell'intero contenzioso dell'Ente. Sono fatte salve specifiche diverse valutazioni da parte della Giunta Provinciale, alla luce delle materie trattate e dei carichi di lavoro.

I compensi vengono quantificati con riferimento ad una figura professionale per ciascuna vertenza e ripartiti in parti uguali tra i procuratori previsti nel mandato congiunto. In caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero della funzione di avvocato, allo stesso sono comunque versati i compensi professionali relativi all'attività professionale svolta in costanza di rapporto, ancorché la causa sia stata definita successivamente, al ricorrere dei presupposti previsti dal presente regolamento. I compensi professionali sono liquidati in relazione ad ogni singolo grado e fase di giudizio, indipendentemente dalla proposizione o dall'esito di eventuali impugnazioni.

I compensi sono comunque subordinati alla costituzione in giudizio della Provincia.

Articolo 4

Corresponsione dei compensi professionali:

- a) **cause definite in modo favorevole all'Amministrazione, con condanna alle spese e liquidazione giudiziale.**

Per ogni singola causa definita in modo favorevole con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, all'avvocato interno incaricato della difesa dell'Amministrazione sono corrisposte le somme liquidate dall'Autorità giudicante nella sentenza a titolo di compensi professionali, qualora incassate. In caso contrario, i legali interni procederanno, in nome e per conto dell'Amministrazione, al recupero forzoso del credito.

b) cause definite in modo favorevole all'Amministrazione, con pronuncia di compensazione integrale delle spese;

Per ogni singola causa definita in modo favorevole con compensazione delle spese di lite, all'avvocato spettano i compensi professionali con riferimento alla nota riepilogativa delle prestazioni che verrà predisposta, sulla base del 50% del valore minimo di liquidazione calcolato in relazione ai criteri vigenti alla data del provvedimento che dà titolo al compenso.

Il Dirigente dell'Area di Staff 1 Giuridico-Istituzionale provvede alla liquidazione dei suddetti compensi, congiuntamente alle competenze mensili, con propria determinazione, previa presentazione da parte degli avvocati interni della nota riepilogativa delle prestazioni, di copia del provvedimento favorevole per ogni singola vertenza e, dove necessario, della reversale d'incasso delle spese legali liquidate nel provvedimento giudiziale.

Articolo 5

Correlazione con la retribuzione di risultato e limiti.

In relazione alle vigenti disposizioni contrattuali, che prevedono che gli Enti locali disciplinino la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, prevista dal contratto nazionale di lavoro per l'avvocato dirigente e per l'avvocato che sia titolare di posizione organizzativa, si rinvia al vigente contratto decentrato integrativo aziendale.

I compensi dovuti ai sensi del presente regolamento non possono superare, per ogni anno e per ciascun avvocato, il trattamento economico complessivo individuale spettante.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alle sentenze depositate successivamente all'esecutività della deliberazione della Giunta Provinciale che lo approva.